FONDAEREO

Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

FONDAEREO - CdA 29 ottobre 2026

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE[1]

Aggiornamento con decorrenza 31 ottobre 2026

[1] Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 ottobre 2026

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

Sommario

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI 3
Contributi versati fino al 31 dicembre 2006 3
Contributi versati dal 1° gennaio 2007 3
Reintegro delle anticipazioni 4
COMUNICAZIONI 4
Comunicazione contributi non dedotti 4
Versamento TFR pregresso 4
REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI 6
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI 6
Prestazioni pensionistiche complementari 6
Prestazioni pensionistiche complementari in capitale 7
Prestazioni pensionistiche complementari in rendita 7
Nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia 8
Rendita a durata definita 8
Prelievi liberamente determinabili 8
Erogazione frazionata del montante accumulato 8
Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) 9
Anticipazioni 10
Anticipazione per spese sanitarie 10
Anticipazione per acquisto prima casa di abitazione 10
Anticipazione per ristrutturazione prima casa di abitazione 11
Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente 11
Trasferimenti e riscatti 12
Trasferimento 12
Riscatto parziale (50%) per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore e 48 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di durata non inferiore a 12 mesi 12
Riscatto totale per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o inoccupazione superiore a 48 mesi 12
Riscatto parziale o totale per cause diverse ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto 13
Riscatto totale per decesso 13

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2026

FONDAEREO
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a € 5.164,57 annui. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di € 5.164,57 annui.

La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

Il regime fiscale dei contributi è contemplato agli articoli 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005 (di seguito Decreto).

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57.

Il TFR versato alla forma pensionistica complementare non concorre alla formazione dell'importo deducibile.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica, è data la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 per un importo pari alla differenza fra € 25.822,85 ed i contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione, per un importo comunque non superiore ad € 2.582,29 annui. Il beneficio è usufruibile a partire dal 6° anno di partecipazione e per i successivi 20 anni.

L'articolo 1, comma 160, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Legge di Bilancio 2017 — ha introdotto una specifica disciplina fiscale per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari in sostituzione, totale o parziale, dei premi di risultato agevolabili, mediante l'inserimento del comma 184-bis nell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali contributi, nei limiti e alle condizioni previsti dalla disciplina dei premi di risultato, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e non sono assoggettati all'imposta sostitutiva applicabile al premio erogato in denaro. Essi non concorrono inoltre al raggiungimento del limite ordinario di deducibilità previsto dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, pari a € 5.300 a decorrere dal periodo d'imposta 2026, e non formano la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto. La natura e l'importo dei contributi versati in sostituzione del premio di risultato devono essere comunicati alla forma pensionistica complementare, anche tramite il datore di lavoro, affinché il Fondo possa escluderli dalla base imponibile della futura prestazione.

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2026

Reintegro delle anticipazioni

Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite ordinario di deducibilità. Tale limite è pari a € 5.300,00 per i contributi riferiti al periodo d'imposta 2026 e a € 5.164,57 per i periodi d'imposta fino al 2025.

Sulla quota di reintegro eccedente il limite ordinario di deducibilità è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta assolta al momento dell'erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Il beneficio spetta esclusivamente quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: l'anticipazione è stata erogata a decorrere dal 1° gennaio 2007 e le somme reintegrate sono riferibili a montanti maturati dalla medesima data.

I reintegri riferibili a montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 non danno diritto al credito d'imposta. Le relative somme sono trattate, ai fini fiscali, come contributi volontari e, per la parte non dedotta, devono essere comunicate al Fondo quali contributi non dedotti. I dati necessari per individuare i periodi di maturazione sono riportati nei prospetti di liquidazione trasmessi dal Fondo in occasione dell'erogazione dell'anticipazione.

Il reintegro deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.fondaereo.it, nella sezione "Modulistica". Qualora il versamento ecceda il limite ordinario di deducibilità, l'aderente deve dichiarare espressamente al Fondo se e per quale importo la contribuzione deve essere qualificata come reintegro dell'anticipazione. In assenza di tale dichiarazione, il Fondo non può attribuire alle somme la natura di reintegro ai fini del credito d'imposta.

La comunicazione relativa al reintegro deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale il reintegro è stato effettuato. Tale termine è distinto da quello previsto dall'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005 per la comunicazione dei contributi non dedotti, fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello del versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. Il credito d'imposta è riconosciuto esclusivamente sulle somme espressamente qualificate come reintegro.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'aderente deve conservare la certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute, nonché copia della comunicazione presentata al Fondo, recante l'indicazione delle somme reintegrate. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2025

COMUNICAZIONI

Comunicazione contributi non dedotti

L'articolo 8, comma 4, del Decreto stabilisce che l'aderente comunichi alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo dei contributi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

Versamento TFR pregresso

L'articolo 23, comma 7-bis, del D.Lgs. 252/2005 consente il conferimento alle forme pensionistiche complementari del TFR maturato e accantonato presso il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. La disciplina è stata successivamente integrata dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e chiarita dalle circolari dell'Agenzia delle

Entrate n. 70/E del 18 dicembre 2007 e n. 1/E del 9 gennaio 2008. In particolare, il trasferimento al Fondo delle quote di TFR pregresso avviene in regime di neutralità fiscale, senza applicazione di imposta al momento del conferimento, in quanto, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUIR, non costituiscono anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Il conferimento del TFR pregresso è effettuato dal datore di lavoro al Fondo pensione sulla base di un accordo con il lavoratore. Il versamento incrementa la posizione individuale dell'aderente, ma non modifica la data originaria di adesione alla forma pensionistica complementare.

Le somme conferite a titolo di TFR pregresso alimentano la posizione individuale dell'aderente e sono imputate ai periodi nei quali il TFR è effettivamente maturato; a ciascuna quota si applica il regime fiscale proprio del relativo periodo di maturazione.

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2026

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 190 del 23/12/2014 (cd. "Legge di Stabilità 2015") pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29/12/2014, i fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

All'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva del 20% investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) è riconosciuto un credito d'imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale prestabilito. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

E' fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile) e del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Prestazioni pensionistiche complementari

Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime pubblico obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, a richiesta dell'iscritto, interamente in rendita oppure parte in capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e parte in rendita.

FONDAEREO - CdA 29 ottobre 2026

La prestazione potrà essere fruita interamente in capitale nei casi in cui dalla conversione in rendita del 70% della posizione individuale al momento della liquidazione derivi un importo della pensione complementare inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS.

La prestazione pensionistica potrà inoltre essere richiesta interamente in capitale dai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed iscritti a previdenza complementare prima di tale data.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per la parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%[2]. Detto rendimento finanziario è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

Prestazioni pensionistiche complementari in capitale

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006**	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007**
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15%[3]

Prestazioni pensionistiche complementari in rendita

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006**	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007**
Tassazione progressiva dell'importo della rendita calcolata sul montante imponibile (87,50% del totale) maturato fino al 31/12/2000	Tassazione progressiva	Ritenuta d'imposta del 15%[3]

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2025

[2] Aliquota entrata in vigore il 1° luglio 2014. Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 l'aliquota era pari al 20% e precedentemente del 12,50% (cfr. circolari Agenzia delle Entrate n. 11/E del 28/03/2012 e n. 19/E del 27/06/2014).

[3] L'aliquota del 15 per cento è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia

Le seguenti integrazioni recepiscono le nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia disciplinate dall'articolo 11, commi 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. 252/2005, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112.

Alla data di redazione del presente documento, non risultano ancora disponibili indicazioni interpretative dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità applicative delle nuove prestazioni qui esaminate. Restano pertanto da chiarire, in particolare, l'eventuale articolazione del trattamento fiscale per distinti periodi di maturazione, analogamente al criterio pro rata applicato alle rendite vitalizie, e le modalità di determinazione dell'aliquota applicabile alle erogazioni successive. Le indicazioni riportate nel presente documento dovranno quindi essere riesaminate alla luce dei futuri chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.

Rendita a durata definita

La prestazione è erogata per un numero di anni determinato sulla base della vita attesa residua e il montante residuo rimane in gestione presso il Fondo. Le erogazioni sono trattate, secondo la disciplina vigente e fatti salvi i futuri chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, secondo il regime fiscale previsto per le prestazioni in capitale. L'aliquota determinata al momento dell'accesso alla prestazione si applica anche alle successive erogazioni, salvo diversa interpretazione dell'Amministrazione finanziaria.

Prelievi liberamente determinabili

I prelievi possono essere richiesti nel tempo entro il limite della somma delle rate maturate e non riscosse di una rendita teorica a durata definita; il montante residuo rimane in gestione presso il Fondo. Le somme erogate sono trattate, secondo la disciplina vigente e fatti salvi i futuri chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, secondo il regime fiscale previsto per le prestazioni in capitale. L'aliquota determinata al momento dell'accesso alla prestazione si applica anche alle successive erogazioni, salvo diversa interpretazione dell'Amministrazione finanziaria.

Erogazione frazionata del montante accumulato

La prestazione consiste nell'erogazione rateizzata del montante accumulato per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. La relativa disciplina si applica dal 31 ottobre 2026. Sulla parte imponibile, fatti salvi i futuri chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, si applica una ritenuta del 20%, ridotta di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a una riduzione massima di 5 punti percentuali e, pertanto, fino all'aliquota minima del 15%.

Nota comune: per le nuove prestazioni il Fondo applica la ritenuta in qualità di sostituto d'imposta. I risultati maturati durante il periodo in cui il montante residuo rimane in gestione sono assoggettati al regime fiscale proprio della gestione del Fondo e rilevano nella determinazione della componente imponibile delle successive erogazioni secondo la disciplina applicabile alla prestazione prescelta.

FONDAEREO - CdA 29 ottobre 2026

Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di maturazione di almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di cessazione dell'attività lavorativa e di successiva inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, l'aderente, che abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Sull'importo imponibile è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006**	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007**
Ritenuta d'imposta del 15%[4]	Ritenuta d'imposta del 15%[4]	Ritenuta d'imposta del 15%[4]

L'iscritto richiedente può rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2026

[4] L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 01/01/2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

***Anticipazioni*[5]**

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata per:

- ✧ spese sanitarie
- ✧ acquisto prima casa per sé o per i figli
- ✧ realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 1 art. 3 dpr 6/6/2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione
- ✧ ulteriori esigenze dell'aderente.

Per quanto concerne l'anzianità necessaria per la richiesta, l'importo massimo erogabile, i requisiti oggettivi e la documentazione da allegare alla richiesta si faccia riferimento al Documento sulle Anticipazioni (disponibile sul sito www.fondaereo.it).

Anticipazione per spese sanitarie

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006**	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007**
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15%[6]

Anticipazione per acquisto prima casa di abitazione

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006**	**Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007**
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2026

[5] Negli imponibili assoggettati a tassazione separata sono inclusi anche i rendimenti finanziari conseguiti.

[6] L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazione per ristrutturazione prima casa di abitazione

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2026

Trasferimenti e riscatti

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscattare fino all'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto; il riscatto parziale per questa fattispecie può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro.

Trasferimento

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 252/2005. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Riscatto parziale (50%) per inoccupazione superiore a 12 mesi ed inferiore e 48 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di durata non inferiore a 12 mesi

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15%[7]

Riscatto totale per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 o inoccupazione superiore a 48 mesi

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15%[7]

[7] L'aliquota del 15% è ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

FONDAEREO - CdA 29 ottobre 2026

Riscatto parziale o totale per cause diverse ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto[8]

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Ritenuta d'imposta del 23%

Riscatto per IML (perdita brevetto)

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 23%

Riscatto totale per decesso

Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata la tassazione come di seguito riportato:

Regime fiscale applicato ai montanti maturati fino al 31/12/2000	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Regime fiscale applicato ai montanti maturati dal 01/01/2007
Tassazione separata	Tassazione separata	Ritenuta d'imposta del 15%[7]

FONDAEREO - CdA il 29 ottobre 2026

[8] In tale fattispecie rientrano le causali di perdita di requisiti di partecipazione al fondo pensione dipendenti dalla volontà delle parti (ad es. licenziamento, dimissioni, etc.).